

## RG 489/15 G.E.

## Il Giudice

Letto il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato dall'esecutata, a scioglimento della riserva assunta in data 24/5/16,

letti gli atti ed esaminati i documenti,

-atteso che la B e i beni di proprietà della stessa, in data 1/3/10 sono stati sottoposti a sequestro ex art. 12 sexies L. 356/92, con decreto ex art. 104 bis disp. Att. c.p.p. del G.I.P., nel procedimento n. 6425/06, trascritto in data 8/3/10:

-atteso che in data 17/10/13 i beni suddetti sono stati sottoposti a confisca come da documentazione in atti;

-visto il provvedimento del G.E. del 14/3/16 con il quale veniva rilevata la sussistenza dei gravi motivi che giustificano la sospensione della procedura esecutiva immobiliare;

-ritenuto che in base alla normativa sulle misure di prevenzione patrimoniale l'azione esecutiva non poteva essere iniziata né può essere proseguita;

-che la Banca opposta si è associata alla richiesta di sospensione della procedura,

visti gli artt. 619 e 624 c.p.c.;

-sospende l'esecuzione immobiliare n. 489/15 a carico di B

SrL;

-visto l'art. 616 c.p.c., concede termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Si comunichi.

Tivoli 26 maggio 2016

## II G.E.

Dott.ssa Adriana Mazzacane

